

STATUTO DELLA SOCIETÀ "MEVIM S.p.A."

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO E DURATA

Articolo 1.- Denominazione.

E' costituita una società per azioni (la "Società") con la denominazione:

"MEVIM S.p.A."

Articolo 2.- Sede.

La Società ha sede in Milano (MI).

Articolo 3.- Oggetto.

La Società ha per oggetto:

- l'acquisto, la vendita, la permuta, il conferimento, la costruzione, la ristrutturazione, la locazione e la gestione di beni immobili o terreni di qualsiasi natura e per qualunque destinazione (a titolo esemplificativo, residenziale, alberghiera, commerciale, ufficio), nonché la prestazione del servizio di gestione di proprietà immobiliari, di gestione di crediti relativi a proprietà immobiliari, di ricerca o sviluppo di iniziative immobiliari, di manutenzione di proprietà immobiliari e di ogni altro servizio inerente e connesso all'attività immobiliare, compresa la prestazione dei servizi secondari, strumentali e accessori alle attività che precedono;

- lo svolgimento di attività di consulenza manageriale, industriale e finanziaria nel settore immobiliare, ivi inclusa la gestione di crediti relativi ad immobili, con esclusione delle attività riservate a professionisti iscritti in appositi albi, dell'attività di consulenza in materia di investimenti ai sensi dell'art. 1 d.lgs. 58/1998 ("TUF") o di ogni altra attività riservata;

- l'esercizio, non nei confronti del pubblico, delle attività di assunzione di partecipazioni in altre società e imprese e di concessione di finanziamenti in qualsiasi forma, con esclusione del rilascio di garanzie a favore di terzi, se non in via residuale e strettamente strumentale all'oggetto sociale.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dall'organo amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie nei confronti del pubblico.

Articolo 4.- Durata.

La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2060.

Articolo 5.- Domicilio dei soci.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

CAPITALE E AZIONI

Articolo 6. Capitale sociale e azioni.

Il capitale sociale ammonta ad Euro 2.713.481 (duemilionesettecentotredicimilaquattrocentottantuno) diviso in n. 6.406.957 (seimilioniquattrocentoseimilanovecentocinquantasette) azioni prive del valore nominale. Le azioni hanno uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Ogni azione dà diritto ad un voto ed è indivisibile. Il caso della comproprietà è regolato dall'art. 2347 del Codice Civile. Le azioni possono formare oggetto di pegno, usufrutto, sequestro. Le azioni sono nominative e sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

In caso di aumento del capitale, le azioni di nuova emissione potranno essere liberate anche mediante conferimenti in natura e potranno altresì essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati. L'Assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti; il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

Laddove ricorrano le condizioni di legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, del codice civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse, se concorrono le condizioni di legge ed a mezzo delle necessarie modifiche statutarie, azioni privilegiate, warranties, obbligazioni, anche convertibili in azioni o cum warranties. L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie o di altri titoli, se consentito dalla legge.

In data 28 luglio 2020 l'Assemblea Straordinaria della Società ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, codice civile, per (i) un importo massimo di Euro 6.000.000,00 (seimilioni virgola zero zero) a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e (ii) un importo massimo di Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila virgola zero zero) a servizio dei Warrant assegnati ai sottoscrittori del predetto prestito obbligazionario.

L'Assemblea Straordinaria in data 30 giugno 2021 ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la seguente facoltà:

a) ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile di aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, in via scindibile ed in via gratuita ai sensi dell'art. 2349 Codice civile, entro il termine di 5 (cinque) anni dalla relativa deliberazione, per un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 6.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, il cui numero massimo per ciascun aumento delegato sarà determinato sulla base del relativo prezzo di emissione (e che in ogni caso non potrà essere superiore al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento dell'aumento delegato), eventualmente cum warrant o con abbinati altri strumenti di equity o quasi equity (che diano diritto, a discrezione del consiglio di amministrazione, a ricevere azioni ordinarie anche di nuova emissione) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione, in tutto o in parte, del diritto di opzione ai sensi dei commi 4, 5 e 8 dell'art. 2441 del Codice Civile, anche al servizio:

(1) dell'esercizio dei suddetti warrant o degli altri strumenti finanziari di cui sopra così come di piani di incentivazione azionaria; (2) di obbligazioni convertibili (eventualmente anche cum warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra) emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter Codice Civile; e/o (3) di warrant o altri strumenti finanziari di cui sopra (che diano diritto a ricevere azioni ordinarie e/o obbligazioni convertibili della Società anche emesse dal Consiglio stesso in esercizio di una delega, gratuitamente o a pagamento, di nuova emissione) assegnati insieme a obbligazioni emesse ai sensi dell'art. 2410 c.c. e/o obbligazioni

convertibili emesse anche ai sensi di una delega ai sensi dell'art. 2420-ter c.c. e/o autonomamente; il tutto come più dettagliatamente esposto nella Relazione degli amministratori ai sensi dell'art. 2441 comma sesto del Codice civile, formata per l'assemblea medesima. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al consiglio di amministrazione è, altresì, consentito ogni potere per (i) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) e il godimento delle azioni ordinarie eventualmente cum warrant o altri strumenti finanziari da emettersi di volta in volta; (ii) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (iii) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di assegnazione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio) e il relativo regolamento dei warrant o degli strumenti finanziari eventualmente emessi in esercizio della presente delega ovvero delle correlate obbligazioni; (iv) porre in essere tutte le attività necessarie ed opportune al fine di addivenire alla quotazione degli strumenti finanziari emessi nell'esercizio della presente delega in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani o esteri, da esercitare a propria discrezione per tutta la durata degli stessi, tenuto conto delle condizioni di mercato; nonché (v) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 Codice Civile, il consiglio di amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

(i) il prezzo di emissione, incluso anche l'eventuale sovrapprezzo, delle nuove azioni ordinarie, da emettersi -in una o più volte-, in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna tranche), anche al servizio di eventuali warrant e di altri strumenti finanziari, sarà determinato dal consiglio di amministrazione, tenuto conto, tra l'altro, del patrimonio netto, delle condizioni dei mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, dei corsi di borsa del titolo di Imvest S.p.A., nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili, e potrà anche essere inferiore alla preesistente parità contabile, fermi restando le formalità e i limiti di cui all'art. 2441, comma 4, primo periodo, 5 e 6 e 8 Codice Civile, ove applicabili.

(ii) Per le deliberazioni ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, e/o 5 del Codice Civile, il diritto di opzione potrà esser escluso o limitato quando tale esclusione o limitazione appaia, anche solo ragionevolmente più conveniente per l'interesse societario, restando intesi che, in ogni caso, ai fini di quanto richiesto dall'art. 2441, comma 6, Codice Civile, in virtù del richiamo di cui all'art. 2443, comma 2, Codice Civile: (1) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'articolo 2441 Codice Civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o impianti funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, e/o di altri assets coerenti con l'oggetto sociale e ritenuti dal Consiglio medesimo strumentali per il perseguimento dell'oggetto sociale; (2) l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'art. 2441 del Codice Civile potranno avere luogo unicamente qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a "investitori qualificati" e/o "investitori professionali" (anche esteri), quali (a titolo esemplificativo) banche, enti, società

finanziarie e fondi di investimento (ovvero altri soggetti rientranti nella relative definizioni anche di carattere europeo, di volta in volta applicabili), e/o operatori terzi che, indipendentemente da tale qualificazione, svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle di Invest S.p.A. e/o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima, in maniera tale da beneficiare di eventuali accordi strategici e/o di partnership e/o co-investimento con detti soggetti, ovvero al fine della realizzazione di operazioni di rafforzamento patrimoniale e/o strategiche da parte di Invest S.p.A. (e quindi anche offrendo l'aumento di capitale ad un unico soggetto con il quale debbano essere posti in essere particolari accordi ritenuti di interesse per la società); (3) l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 8 dell'articolo 2441 Codice Civile, potrà avere luogo unicamente in caso di emissione di azioni riservate a dipendenti della società e/o delle società da quest'ultima controllate in conformità a piani di incentivazione o comunque di work for equity o similari così come ai medesimi fini potranno essere realizzati aumenti gratuiti del capitale sociale (e/o emissioni azionarie anche senza incidere sul nominale) a ragione di quanto disposto dall'art. 2349 Codice Civile e, quindi, tenendo conto delle qualità e caratteristiche dei destinatari dei predetti piani di incentivazione, previo stanziamento del relativo utile a cura dell'assemblea ordinaria.

In ogni caso l'ammontare dell'aumento di capitale (comprensivo di sovrapprezzo) deliberato nell'esercizio della Delega non potrà eccedere l'importo complessivo di euro 6.000.000,00, il numero di azioni ordinarie (che sarà determinato per ciascun aumento delegato) non potrà essere superiore in ogni caso al 25% di tutte le azioni ordinarie emesse dalla Società risultanti al momento di ciascun aumento delegato.

Il Consiglio di Amministrazione in data 10 giugno 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2021, ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale; detto aumento di capitale è stato interamente sottoscritto e liberato, con imputazione di Euro 415.494,42 a liberazione della parità contabile implicita delle n. 41.549.442 azioni ordinarie di nuova emissione.

Il Consiglio di Amministrazione in data 28 dicembre 2022, in parziale esecuzione della delega conferita ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile dall'Assemblea Straordinaria del 30 giugno 2021, ha deliberato di aumentare, a pagamento ed in via scindibile, il capitale sociale, per complessivi massimi nominali euro

984.580,34 (novecentottantaquattromilacinquecentottanta virgola trentaquattro), oltre a sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 49.229.017 nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, da sottoscrivere entro il termine finale di sottoscrizione del 31 gennaio 2023, al prezzo di euro 0,0246 cadauna (di cui euro 0,02 ad incremento del capitale sociale ed euro 0,0046 a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del Codice Civile, in quanto riservate alla sottoscrizione da parte degli investitori Maghen Capital S.p.A., Two Elle Group Ltd, Berenice Capital S.r.l., Grandi Stabili S.r.l., San Marco Re S.r.l., Dana Holding S.r.l. La Sole Immobiliare S.r.l., Mega Moda S.p.A., Gruppo Naman S.r.l. e All In Re S.r.l., alle condizioni previste nella relativa deliberazione.

È stabilito che qualora il prezzo complessivo delle azioni di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale sottoscritte da uno dei predetti investitori risultasse composto da un numero di decimali superiore a due, il pagamento di detto prezzo avrà luogo con arrotondamento in eccesso al secondo decimale e con

imputazione del supero ad ulteriore sovrapprezzo.

Articolo 7.- Conferimenti e finanziamenti.

I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 8.- Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono liberamente trasferibili. Le azioni godono di tutti i diritti espressamente riconosciuti alle stesse dalla legge e dal presente Statuto. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ai sensi della normativa vigente e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

Qualora le azioni risultassero diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis del codice civile, 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni normative dettate dal codice civile e dal TUF nei confronti delle società con azioni diffuse e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Articolo 9.- Offerta Pubblica di Acquisto.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan (di seguito "EGM"), saranno applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (qui di seguito, la "**Disciplina richiamata**") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan (come di volta in volta integrato e modificato, nella versione *pro-tempore* vigente il "**Regolamento Emittenti EGM**").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del Codice Civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti EGM stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quarter – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Articolo 9-bis Articoli 108 e 111 TUF

A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sul EGM e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione (la "**Disciplina in materia di**

obbligo/diritto di acquisto").

In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché da soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto. Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

**Articolo 9-ter- Revoca delle azioni
dall'ammissione alle negoziazioni**

Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari su EGM dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Euronext Growth Milan Adviser ("EGA") e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti EGM, la richiesta di revoca dall'ammissione dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti ovvero con la diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti EGM. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in Assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'EGM, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su EGM, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazioni registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

Articolo 10.- Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti.

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sul EGM, si applica la "disciplina sulla trasparenza", come definita dal Regolamento Emittenti EGM con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento Emittenti EGM medesimo) ("**Disciplina sulla Trasparenza**").

Ciascun azionista, qualora il numero delle proprie azioni con diritto di voto (ovvero dei

solli voti in caso di maggiorazione degli stessi ed anche qualora detto diritto sia sospeso), successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, raggiunga o superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti EGM (la **"Partecipazione Significativa"**) è tenuto a comunicare tale situazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazioni decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l'operazione che ha comportato il "cambiamento sostanziale" (ai sensi del Regolamento Emittenti EGM) secondo i termini e le modalità previste dalla Disciplina sulla Trasparenza.

Il diritto di voto inerente le azioni per le quali venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo non può essere esercitato.

In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

Il consiglio di amministrazione può in ogni momento richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società.

Per il periodo in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'EGM, ferme restando le applicabili disposizioni di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 10 - comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci o da o contro la società - devono essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel.

Articolo 11.- Recesso.

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 12.- Convocazione.

L'assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, deve essere convocata nei termini di legge pro tempore vigenti mediante avviso pubblicato sul sito internet della Società ed inoltre, anche per estratto ovela disciplina vigente lo consenta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, o in almeno uno dei seguenti quotidiani su un quotidiano a diffusione nazionale a scelta ad esempio tra : Il Sole 24 ore o Milano Finanza o Italia Oggi, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché nell'Unione Europea o in Svizzera.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'avviso di convocazione deve contenere il luogo (fisico o virtuale), del giorno e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, con la descrizione chiara e precisa delle procedure che i soci devono rispettare per partecipare e votare in assemblea. L'avviso di convocazione può disporre che l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 12.bis – Assemblea Totalitaria

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Articolo 13.- Autorizzazioni.

Per il periodo in cui le azioni della Società saranno ammesse alle negoziazioni sull'EGM, e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Emittenti EGM e/o da

un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n.5, cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- (i) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (ii) cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti EGM;
- (iii) richiesta della revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al precedente articolo 9-ter.

Articolo 14.- Intervento e voto.

L'intervento e il voto sono regolati dalla legge e dal presente statuto.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione.

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini dell'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, conferita anche a persona non azionista, salve le incompatibilità e i limiti previsti dalla legge.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi i predetti presupposti non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 14.1 – Rappresentanza in Assemblea

I soci hanno diritto di farsi rappresentare in assemblea in conformità alle disposizioni di legge pro-tempore vigenti. La rappresentanza può essere conferita per iscritto solo per singole assemblee, e copia della relativa documentazione deve essere conservata a cura della Società.

In ogni caso la rappresentanza non può essere conferita ai componenti del consiglio di amministrazione o di controllo ovvero ai dipendenti della società e dei suoi controllate, né a queste ultime.

La Società ha altresì la facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto al voto possono conferire delega. In tal caso troveranno

applicazione per il richiamo volontario l'articolo 135-undecies e ss del TUF e le conseguenti norme di cui regolamenti Consob di attuazione e s.m.i.. Gli eventuali rappresentanti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati (anche per estratto) nell'avviso di convocazione della riunione.

Articolo 15.- Presidente.

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di mancanza o rinuncia di questi, dal più anziano di età dei consiglieri presenti. Qualora non sia presente alcun componente dell'organo amministrativo o, se la persona designata secondo le regole sopra indicate si dichiara non disponibile, l'assemblea sarà presieduta da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti; nello stesso modo si procederà alla nomina del segretario.

Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 16.- Maggioranze.

L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente con le presenze e le maggioranze stabilite rispettivamente dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9-ter del presente statuto.

Articolo 17.- Verbalizzazione.

Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria e la sottoscrizione del verbale può aver luogo a cura del solo notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Articolo 18.- Consiglio di Amministrazione.

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che dura in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di tre esercizi.

Spetta all'assemblea ordinaria provvedere alla determinazione del numero dei membri dell'organo amministrativo e della durata in carica. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni anche regolamentari di volta in volta applicabili alla Società. Qualora le azioni o gli altri strumenti finanziari della Società siano ammessi alle negoziazioni sull'EGM, almeno un amministratore ovvero il diverso numero di volta in volta previsto dal Regolamento Emittenti EGM deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, quarto comma, del TUF, come successivamente modificato e integrato (l'"Amministratore Indipendente"). La perdita dei predetti requisiti in capo agli amministratori comporta la decadenza dalla carica. Gli amministratori sono tenuti a comunicare prontamente alla società la perdita dei requisiti funzionali all'assunzione ed al mantenimento della stessa.

Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Gli amministratori vengono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentano almeno il 5% (cinque per cento) del

capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, più di una lista. Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e comunque, al più tardi, entro

5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le hanno presentate. Entro lo stesso termine devono esser depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista deve prevedere ed indicare il numero minimo di Amministratori Indipendenti, come sopra previsto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste devono contenere un numero di candidati pari al numero massimo di amministratori da nominare.

Unitamente alla presentazione delle liste devono essere depositati, fermo restando che eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono tempestivamente comunicate alla Società:

- a) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto;
- b) il curriculum vitae di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- c) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché i requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Risultano eletti quali membri del Consiglio di Amministrazione i candidati in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") in numero pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Se la Lista di Maggioranza contiene un numero di candidati superiore al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere, risultano eletti i candidati con numero progressivo inferiore pari al numero complessivo dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere meno uno. Risulta inoltre eletto un Consigliere tratto dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza, in persona del

candidato indicato col primo numero nella lista medesima. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consiglio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente statuto. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Per i compensi degli amministratori vale il disposto dell'art. 2389 C.C.. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione, la modificazione o la soppressione, sia in Italia che all'estero, di sedi secondarie, ovvero il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio nazionale, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c., applicandosi l'art. 2436 c.c..

Articolo 19.- Presidente, organi delegati e direttore generale.

Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.

Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al presidente, un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Il Consiglio, inoltre, può nominare un direttore generale, anche estraneo all'organo amministrativo, determinandone le funzioni e le attribuzioni all'atto della nomina; non possono comunque essere delegati al direttore generale i poteri riservati dalla legge agli amministratori e quelli che comportino decisioni concernenti la definizione degli obiettivi globali della Società e la determinazione delle relative strategie.

Il direttore generale si avvale della collaborazione del personale della Società organizzandone – previa determinazione del Consiglio – le attribuzioni e le competenze funzionali.

Articolo 20.- Deliberazioni del consiglio.

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga

fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché sia consentito a ciascuno di essi di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 21.- Poteri di gestione.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 22.- Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentare la Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Articolo 23.- Collegio sindacale.

La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

I sindaci devono possedere i requisiti di legge.

Tutti i componenti del collegio sindacale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.

Articolo 23-bis Nomina e sostituzione dei Sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste presentate dai soci con la procedura qui di seguito prevista.

Le liste presentate dagli azionisti, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere consegnate preventivamente all'assemblea e, comunque, al più tardi, entro 5 giorni precedenti alla data dell'assemblea, unitamente alla documentazione attestante la qualità di azionisti da parte di coloro che le presentano.

Entro lo stesso termine devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli

candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Collegio Sindacale, l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, nonché ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, da comprovare con il deposito di idonea certificazione rilasciata da intermediario, dalla quale risulti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista e che dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o fiduciaria, più di una lista.

Nel caso in cui un azionista abbia concorso a presentare più di una lista, la presentazione di tali liste sarà invalida nel caso in cui il computo della partecipazione dell'azionista risulti determinante al raggiungimento della soglia richiesta.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi ed un sindaco supplente;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un sindaco effettivo ed un sindaco supplente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera a) del comma che precede.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza

richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, risultando eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco

effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi per l'intera durata dell'incarico.

Articolo 24.- Revisione legale.

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, scelti e nominati ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 25.- Esercizi sociali e redazione del bilancio.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, con facoltà di adottare la redazione in forma abbreviata nei casi previsti dalla legge.

Articolo 26.- Dividendi.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

SCIoglimento

Articolo 27.- Nomina dei liquidatori.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

VARIE

Articolo 28.- Disposizioni generali.

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre vigenti leggi e regolamenti in materia.

Il presente testo di statuto sociale è l'ultimo aggiornato a seguito dell'emissione di n. 250.000 nuove azioni a seguito della richiesta di conversione delle n. 10 obbligazioni relative alla tranche sei del prestito obbligazionario convertibile esclusivamente riservato a Tenet Securities Ltd, deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli Azionisti tenutasi in data in data 26 giugno 2025, verbalizzata con atto in pari data a rogito Notaio Avv. Giuseppe Aloisi di Milano, n. 5674 di repertorio, iscritto presso il competente registro delle imprese.

Il sottoscritto Dott. Maurizio Scazzina, iscritto nella sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Milano al n. 3390, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, attesta, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.